CAMERA DEI DEPUTATI N. 2019

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(GORIA)

E DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(GALLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(COLOMBO)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(SANTUZ)

—

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 491, recante misure urgenti per il personale della scuola

Presentato il 4 dicembre 1987

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'esperienza recente ha proposto, con sempre maggiore forza, alcuni problemi di più coerente armonizzazione della vigente normativa riguardante soprattutto il reclutamento del personale della scuola.

Peraltro, al fine di evitare che la revisione dell'attuale sistema concorsuale produca nuovi squilibri tra le varie situazioni presenti nella scuola, appare necessario approntare condizioni preliminari il più possibile coerenti con il quadro normativo che si intende definire.

D'altra parte la recente sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 25 novembre 1986, nell'intervenire a favore di alcuni gruppi di insegnanti secondari non di ruolo non adeguatamente considerati dalle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326, ha determinato problemi di ulteriore riequilibrio tra varie situazioni di precariato nella scuola; ciò in quanto la sentenza non ha tenuto conto di tutta una serie di norme parallele a quelle dichiarate incostituzionali.

Alla necessaria opera di riequilibrio si dovrà provvedere con un disegno di legge apposito che tenga conto di tutte le situazioni articolate che sono variamente collegate con quelle cui si riferisce la sentenza stessa.

In attesa di tale iniziativa legislativa, si rende per altro necessario ed urgente un intervento preliminare, coerente con la prospettiva delle soluzioni complessive da adottare per dare piena attuazione a tutte le implicazioni che la sentenza suddetta comporta.

L'intervento immediato intende evitare ogni interruzione della continuità didattica mantenendo in servizio coloro che hanno svolto supplenze nell'anno scolastico decorso (articolo 1).

Contestualmente si provvede a determinare in 25 alunni il numero massimo, ed in 15 il numero minimo, cui, di norma, va riferita la costituzione delle prime classi delle scuole medie e delle prime classi e classi iniziali dei cicli conclusivi delle scuole secondarie superiori, nonché delle sezioni della scuola materna, per la quale si mantiene per altro lo specifico regime vigente quanto al numero minimo per ciascuna sezione (articolo 2).

Altra misura è intesa ad anticipare ed agevolare il conseguimento dell'abilitazione di tutti quegli insegnanti che ne sono tuttora privi, in attesa che il futuro provvedimento legislativo consenta loro l'immissione in ruolo (articolo 3).

Un'ulteriore preoccupazione di cui il decreto proposto vuole farsi interprete è quella di meglio ordinare il flusso temporale degli adempimenti amministrativi attinenti alle procedure concorsuali. Ciò in considerazione anche dell'esigenza di evitare l'aggravio di nuove procedure concorsuali in presenza della situazione di incertezza determinata dalla sentenza della Corte costituzionale e dalla difficile prevedibilità degli effetti che lo sviluppo delle sue implicazioni potrà avere sulle disponibilità d'organico.

Per tali ragioni il presente decreto prevede il rinvio di un anno dell'indizione di nuovi concorsi e, quindi, simmetricamente, la proroga della validità delle graduatorie dei precedenti concorsi per un uguale periodo (articolo 4).

Analogo rinvio è previsto per la selezione del personale da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero unitamente alla possibilità di un prolungamento della permanenza all'estero del personale che già vi presta servizio (articolo 5).

Parallelamente alla proroga di validità delle graduatorie relative alle varie procedure concorsuali, si provvede a disporre l'ulteriore validità, per l'anno scolastico 1988-1989, delle graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale docente. Ciò appare coerente con il mantenimento in servizio del personale precario previsto dall'articolo 1, atteso che detta proroga comporta la stabilità della loro graduazione ai fini dell'accesso alle supplenze (articolo 6).

Sempre per l'esigenza di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, si provvede poi a prorogare la possibilità per i docenti, che svolgono la propria attività contemporaneamente presso i conservatori di musica e presso gli enti lirici, di scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività (articolo 7).

Un ulteriore intervento tende a recuperare una norma già contenuta nel decreto-legge 10 luglio 1987, n. 271, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego, ormai decaduto e non reiterato.

Tale norma avrebbe consentito di dare effetti retroattivi ad un punto dell'accordo contrattuale del 9 febbraio 1987 che consente di riconoscere al personale non docente le anzianità pregresse, utili ai soli fini economici, non soltanto nella classe di stipendio di primo inquadramento, ma anche in quelle successive.

Tale retroattività è, d'altronde, indispensabile per sanare la situazione che si è determinata a seguito dell'orientamento assunto dalla Corte dei conti in sede di applicazione del precedente accordo sindacale, orientamento che imporrebbe il recupero di somme notevoli, recupero contestato dalle organizzazioni sindacali (articolo 8).

L'articolo 9 è inteso a dare certezza circa l'effettiva portata del terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, determinando l'esatto significato da dare all'espressione « qualifica funzionale di corrispondente livello retributivo », usata dalla norma stessa per individuare la qualifica in cui inquadrare il personale interessato. L'integrazione è intesa ad escludere comunque l'inquadramento in qualifiche dirigenziali.

Il provvedimento si chiude con le norme di copertura finanziaria (articoli 10 e 11).

Il presente decreto d'urgenza reitera il decreto-legge 1° ottobre 1987, n. 405, decaduto per la sua mancata conversione in legge nel termine prescritto, al quale aggiunge la norma che proroga le graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale docente (articolo 6 del nuovo testo), la norma d'interpretazione autentica dell'articolo 63 della legge n. 270 del 1982 (articolo 9 del nuovo testo), e la copertura del fondo di incentivazione (articolo 10 del nuovo testo) e al quale apporta alcuni aggiustamenti tecnici (vedi articolo 1, commi 1, 5 e 7; articolo 3, comma 3, lettere *c)* e *d)*; articolo 4, comma 1; articolo 5, commi 4 e 5).

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 491, recante misure urgenti per il personale della scuola.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 giugno 1987, n. 215, 31 luglio 1987, n. 321, e 1° ottobre 1987, n. 405.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 491, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 284 del 4 dicembre 1987.*

Misure urgenti per il personale della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il personale della scuola, al fine di consentire gli adempimenti necessari per l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 1987-1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. I docenti della scuola materna, elementare, secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali che hanno prestato servizio in qualità di supplenti annuali nell'anno scolastico 1986-87 con nomina conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori hanno titolo ad essere mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1987-88 qualora risultino inclusi nella relativa graduatoria.

2. La norma di cui al comma 1 si applica anche ai docenti inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per l'anno scolastico 1986-87, i quali abbiano prestato servizio con supplenza di durata annuale, o per almeno centottanta giorni, su posti statali nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero nel medesimo anno scolastico 1986-87, ovvero, a parità delle suddette condizioni, per i Paesi per i quali l'anno scolastico abbia inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1986-87 e che siano in servizio alla data del 31 agosto 1987.

3. Il mantenimento in servizio è adottato sui posti comunque disponibili sino al termine dell'anno scolastico per il conferimento delle supplenze annuali, dopo aver proceduto alle nomine dei vinci-

tori dei concorsi espletati e di coloro i quali siano inclusi in graduatorie provinciali ad esaurimento ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificata ed integrata dalla legge 16 luglio 1984, n. 326, a tutte le operazioni relative ai docenti di ruolo, nonché, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle nomine del personale da destinare all'estero a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604.

4. Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale i docenti interessati sono stati nominati nell'anno scolastico 1986-87, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento d'orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali.

5. Le norme di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché al personale non docente statale delle istituzioni scolastiche ed educative, compresi i conservatori di musica e le accademie, ed agli assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori degli istituti di istruzione artistica, in servizio nei periodi indicati nei medesimi commi in qualità di supplenti annuali con nomina conferita dalle competenti autorità scolastiche.

6. Il personale docente supplente annuale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti ha titolo a chiedere il mantenimento in servizio, rispettivamente presso un altro conservatorio di musica o un'altra accademia di belle arti, con priorità rispetto al conferimento di nuove supplenze annuali, nel caso in cui non possa ottenere il mantenimento in servizio nell'istituzione in cui ha prestato insegnamento nell'anno scolastico 1986-87. Nel caso di concorrenza di più aspiranti al medesimo posto, ha titolo al mantenimento in servizio l'aspirante con punteggio più elevato sulla base della graduatoria in cui ciascuno era inserito per l'anno scolastico 1986-87.

7. Ai fini della precedenza per il mantenimento in servizio nell'anno scolastico 1987-88, qualora nella medesima circoscrizione consolare coesistano più istituzioni scolastiche, i supplenti di cui al comma 2 sono inseriti in una graduatoria consolare unificata sulla base del punteggio ad essi attribuito nella graduatoria dell'anno scolastico 1986-87, formata ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604. Gli insegnanti supplenti di cui al comma 2 perdenti posto nell'anno scolastico 1987-88 hanno la precedenza assoluta, nel conferimento di nuove supplenze su posti comunque disponibili anche di breve durata o ad orario incompleto, rispetto agli inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per l'anno scolastico 1987-88.

ARTICOLO 2.

1. Per l'anno scolastico 1987-88 le classi iniziali delle scuole medie statali e le prime classi e quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio degli istituti e scuole di istruzione secondaria di

secondo grado statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché le sezioni di scuola materna statale, sono costituite di norma con non più di 25 alunni e con non meno di 15, anche in relazione alle particolari situazioni dipendenti dalla disponibilità di locali e di attrezzature didattiche e dall'esigenza di assicurare in ogni caso il funzionamento della scuola dell'obbligo nelle zone disagiate.

2. Per la determinazione del numero minimo di alunni per le sezioni di scuola materna resta fermo il disposto di cui all'articolo 12, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. Le classi successive a quelle indicate nel comma 1 sono determinate in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico precedente, purché costituite con non meno di 15 alunni.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non modificano gli organici del personale della scuola determinati alla data del 31 marzo 1987, nonché i provvedimenti connessi.

5. Con apposita ordinanza il Ministro della pubblica istruzione detta le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 3.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, nelle scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica.

2. Per le prove d'esame e per le modalità di svolgimento, nonché per la formazione delle commissioni giudicatrici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati, le sessioni riservate possono essere svolte a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente.

3. Alle sessioni riservate di cui al comma 1 sono ammessi gli insegnanti non abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato servizio, nell'anno scolastico 1981-82, quali supplenti con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi;

b) abbiano i requisiti di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270. Ai soli fini dell'ammissione alle sessioni riservate degli insegnanti che si trovino in possesso dei predetti requisiti, il citato articolo 46 si intende modificato con l'aggiunta agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 anche dell'anno scolastico 1981-82 e con la sostituzione del sessennio antecedente al 10 settembre 1981 con il settennio antecedente al 10 settembre 1982;

c) abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle scuole materne o secondarie statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituzioni nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982;

d) abbiano prestato servizio non di ruolo su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, nell'anno scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

ARTICOLO 4.

1. L'indizione dei concorsi di accesso ai ruoli del personale statale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché delle istituzioni educative, è rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza biennale.

2. La validità delle graduatorie dei concorsi espletati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelli per i quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

3. È ugualmente prorogata di un anno la validità delle graduatorie qualora i concorsi successivi siano stati già indetti ma non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, con l'approvazione delle graduatorie.

4. Per i concorsi direttivi può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie dei corrispondenti concorsi immediatamente antecedenti siano esaurite.

5. La norma di cui al comma 3 non si applica ai concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed espletati entro il termine dell'anno scolastico 1985-86.

6. È prorogata di una anno la validità delle graduatorie dei concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, indetti con decreto ministeriale 29 dicembre 1984 e non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87.

7. La validità delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico, di cui all'articolo 43, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è prorogata di un anno per i concorsi che siano stati espletati entro l'anno scolastico 1986-87. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura di tutti i posti che si rendano disponibili nel periodo di validità delle graduatorie stesse.

ARTICOLO 5.

1. L'indizione delle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604, è rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza biennale.

2. La validità delle graduatorie delle procedure già espletate entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelle per le quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

3. Può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie delle corrispondenti procedure immediatamente antecedenti siano esaurite.

4. Le commissioni di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1982, n. 604, possono essere integrate con eventuali membri aggregati per l'accertamento di specifici requisiti culturali, professionali e linguistici, ai fini dell'espletamento delle funzioni all'estero.

5. Il Ministro degli affari esteri può disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni del personale statale di ruolo di cui all'articolo 7 della legge 25 agosto 1982, n. 604, in caso di assoluta impossibilità di sostituzione di detto personale con altro selezionato ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge n. 604 del 1982.

ARTICOLO 6.

1. Le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale docente nelle scuole materne ed elementari e negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, compilate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per gli anni scolastici 1986-87 e 1987-88, conservano validità anche per l'anno scolastico 1988-89.

ARTICOLO 7.

1. Il termine previsto dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'esercizio dell'opzione rispetto alle attività presso gli enti lirici o istituzioni di produzione musicale, è ulteriormente prorogato sino al termine dell'anno scolastico 1987-88.

ARTICOLO 8.

1. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, si applica a tutti gli effetti con le decorrenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

ARTICOLO 9.

1. Il terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, deve intendersi nel senso che il personale in esso contemplato, che abbia chiesto il passaggio nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, è collocato nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della corrispondenza delle posizioni di stato giuridico fra ruolo di provenienza e di transito e non sulla base delle mansioni svolte presso l'amministrazione; resta esclusa in ogni caso la collocazione nelle qualifiche dirigenziali e ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Tutti i provvedimenti eventualmente già adottati per qualunque motivo in difformità a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo saranno revocati e gli interessati saranno restituiti al ruolo di provenienza assumendo la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.

3. I giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di entrata in vigore del presente decreto, originati o conseguiti a domanda fondata sull'applicazione delle disposizioni di cui al citato terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

ARTICOLO 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli, valutato in lire 141 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 282 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 11.

1. Il fondo di incentivazione relativo al comparto del personale della scuola di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, è determinato in lire 160 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 345 miliardi per l'anno finanziario 1988.

2. La spesa di cui al comma 1 è finanziata, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1987 e quanto a lire 345 miliardi per l'anno 1988, con le disponibilità del capitolo 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari e, per la residua quota di 70 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore e realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1987.

COSSIGA

GORIA – GALLONI – ANDREOTTI – AMATO – COLOMBO – SANTUZ.

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI.